



CITTA' DI BACOLI

Citta' Metropolitana di Napoli

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale n. 87 del 21-05-2025

OGGETTO:

PREVENZIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO LEGATI ALL'USO DELL'ALCOOL - DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO D'ASPORTO DALLE ORE 19:30 DEL 23/05/2025 E FINO ALLE ORE 08:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO IN OCCASIONE DELLA PROIEZIONE E CONDIVISIONE SU MAXI SCHERMO DELLA PARTITA DI CAMPIONATO NAPOLI/CAGLIARI PREVISTA IN DATA 23/05/2025 ORE 20:30

Addì 21 Maggio 2025

IL SINDACO



Comune di Bacoli

C I T T À D I B A C O L I

Provincia di Napoli
Comando Polizia Municipale

Via G. de Rosa, 125 ☎ 081/5234057 – fax 081/5234040

Oggetto: Prevenzione dei fenomeni di degrado legati all'uso dell'alcool - Divieto di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e alluminio d'asporto dalle ore 19:30 del 23/05/2025 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo in occasione della proiezione e condivisione su Maxi Schermo della partita di campionato NAPOLI/Cagliari prevista in data 23/05/2025 ore 20:30

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- la città di Bacoli, al fine di evitare una insostenibile mobilitazione dei tifosi verso il centro cittadino di Napoli nell'ipotesi di vittoria del campionato di serie A della squadra cittadina, ed al fine, quindi, di evitare i conseguenti congestionamenti di traffico veicolare ed assembramenti pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità, ha aderito alla richiesta emersa in sede di CPOSP, di installare un maxi schermo nell'Area Mercatale di Via Miseno;

- Che l'area interessata dall'installazione del maxi schermo è stata individuata in Via Miseno presso l'Area Mercatale per la quale, con specifica Ordinanza dirigenziale sono state approntate le misure di viabilità e traffico funzionali a garantire l'incolumità dei tifosi e dei partecipanti agli eventuali festeggiamenti per la vittoria del quarto scudetto del Napoli calcio.

DATO ATTO che, in generale per momenti simili, è possibile un incremento del consumo di bevande di qualsivoglia tipologia ed, altresì, non è inusuale constatare la presenza di soggetti che recano seco bevande in contenitori di vetro o lattine, che poi, quasi sistematicamente, abbandonano sulle piazze e sulle strade del concentrico cittadino, talché siffatte condotte ben possono mettere in pericolo l'incolumità pubblica allorché frantumate vengano calpestate, ovvero, utilizzate alla stregua di oggetti contundenti;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire, anche sulla scorta di tragici fatti accaduti nel recente passato in analoghe situazioni, onde prevenire il verificarsi di fenomeni illeciti e pericolosi, vietando a tutti i titolari di esercizi di somministrazione e commerciali operanti nel Comune, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine durante i giorni e gli orari dello svolgimento dell'evento sportivo, fatta salva l'attività di somministrazione a favore degli avventori che, seduti ai tavolini di pertinenza dell'esercizio, all'uopo attrezzati (dehors), usufruiscono del servizio assistito, così come definito dalle vigenti disposizioni in materia, da parte del personale all'uopo disimpegnato, a cui è fatto onere di provvedere all'immediato ritiro di siffatti contenitori non appena svuotati ed, altresì, di sorvegliare scrupolosamente affinché gli avventori, allontanandosi dall'esercizio, non li rechino seco;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità dell'adozione di un provvedimento, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, che preveda:

➤ il divieto di vendita per asporto nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, fatta salva la possibilità di effettuarla negli esercizi autorizzati per legge, per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nell'esercizio. In detto caso, i titolari, gestori ed il relativo personale sono onerati di provvedere al ritiro immediato dei contenitori svuotati nonché di vigilare attentamente sugli avventori talché questi, allontanandosi dall'esercizio, non li rechino seco sulla pubblica via;

➤ il divieto di detenere o portare con sé sulla pubblica via, per il consumo di bevande, contenitori in vetro o lattine;

➤ di limitare l'efficacia del provvedimento prescrittivo a tutte le aree interessate dall'installazione del maxi schermo ed aree limitrofe per la condivisione della proiezione dell'evento sportivo in oggetto (Via Lungolago, Via Miseno) con decorrenza dalle ore 19:30 del 23/05/2025 e fino alle ore 08:00 del giorno successivo;

RITENUTO di:

- poter sviluppare la parte delle politiche della sicurezza urbana di competenza del Comune, attraverso il contrasto dei fattori di degrado, disponendo misure di salvaguardia di breve periodo, destinate ad incidere sul recupero delle regole di vita civile di cui è, allo stato avvertito uno smarrimento ed un connesso grave pericolo della sicurezza urbana;

PRESO ATTO

- delle novità introdotte in materia di "sicurezza urbana" dal D.L. 14/2017 convertito nella L.48/2017 e delle modifiche apportate agli art.50 e 54 del D.lgs.267/2000 nonché l'art.14 ter co.2 della L.125/2001 estendendo la fattispecie di applicazione della sanzione non soltanto a chi "vende" ma anche a chi "somministra" bevande alcoliche;
- delle precisazioni della Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n.29804 del 20/02/2013 in materia di vendita di bevande alcoliche secondo cui il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24:00 alle ore 06:00 di cui al D.L. 117/2207 convertito in L.160/2007 e la relativa sanzione per l'inosservanza del medesimo (co.3 art.6 citato) è estensibile a tutti gli esercizi commerciali che trattano la vendita e la cessione del prodotto e, quindi, anche agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché ai circoli gestiti dai privati, enti o

associazioni, esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'art.50 del D.lgs.267/2000 così come modificato dall'art.8 co.1 lettera a) D.L.14/2017;

LETTE le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 5 agosto 2008 riprese dall'art.4 co.1 del DL 14/2017 convertito in Legge 48/2017 in relazione alle nozioni di "sicurezza urbana" relativamente al periodo in cui dispone che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le condotte che rendono difficoltoso o pericoloso il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

VISTI: il D.L.14/2017 convertito in L.48/2017; la L.121/1981; La L. 65/1986; Il R.D.773/1931 ed il relativo regolamento di esecuzione RD 635/1940; l'art.6 del DL.117/2007 convertito con L.160/2007; il D.lgs.114/1998; la L.287/1991;

VISTO lo Statuto Comunale nell'esercizio delle attribuzioni di autorità locale e quale rappresentante della Comunità L VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, precipuamente l'art. 54 rubricato "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale" e l'art. 7-bis che fissa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

VISTA l'art. 17 della Legge, 24/11/1981 n 689, che individua l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ed a cui inviare il relativo rapporto nel caso di mancato pagamento in misura ridotta;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018, a firma del Prefetto Matteo PIANTEDOSI, recante indicazioni in merito ai dispositivi e misure da porre in essere ai fini di garantire alti livelli di sicurezza - "Safety" e "Security" - per la gestione ed il governo di manifestazioni pubbliche;

ORDINA

Per tutto quanto precedentemente narrato, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, che:

1. è fatto divieto di vendita per asporto nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine dalle ore 19:30 del giorno 23/05/2025 alle ore 08:00 del giorno successivo;
2. per la stessa data e gli stessi orari di cui al punto 1, è fatto divieto di detenere o portare con sé sulla pubblica via, per il consumo di bevande, contenitori in vetro o lattine da parte di chicchessia;
3. in deroga a quanto disposto al n. 1 che precede, è fatta salva la possibilità di effettuare la somministrazione in bottiglia, bicchieri o lattine, negli esercizi autorizzati per legge, per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nelle aree dell'esercizio aperte al pubblico, esterne ai locali stessi, a tal fine attrezzate (Dehors).
4. i divieti di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2, hanno efficacia con riguardo a tutte le aree interessate e limitrofe dall'installazione del maxi schermo (Area Mercatale, Via Lungolago e Via Miseno);

Le violazioni a quanto previsto ai punti n. 1 e 2, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000. La violazione di cui al punto 2 comporta, altresì, l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata, mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, dei recipienti di vetro o lattine.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza, sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/1981 e s.m.i. Il versamento con effetto liberatorio, nella misura dovuta, deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito accertato.

L'accertamento delle violazioni comporta l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate nell'area considerata, allo scopo di

pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo

. MANDA

- Al Responsabile Area I per il completamento delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area I per quanto di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti;

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza al Signor Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Sig.Prefetto di Napoli, al Sig.Questore della Provincia di Napoli oltre che al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli, al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli, al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli, ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventa efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica mediante il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento

Addì

IL SINDACO
Dr.Josi Gerardo Della
Ragione

Bacoli, 21-05-2025

IL SINDACO

Dott. Josi Gerardo Della Ragione

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*